Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° **Roma - Sabato, 28 giugno 1930 - Anno VIII** **Numero 150**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

Telefoni-centralino: 50-107 - 50-033 - 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino: 50-107 - 50-033 - 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovì, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissimà Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Si avvertono gli Enti, gli Uffici ed i Privati ammessi **alla distribuzione gratuita** dei fascicoli della Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti **(tanto in edizione normale che economica)** che l'apposito ufficio in Roma, via Giulia, 52, è stato soppresso e che, quindi, tutta la corrispondenza ed i reclami inerenti a **tale distribuzione gratuita** vanno diretti all'**On. Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari civili - Ufficio VI - Roma.**

I reclami e la corrispondenza relativa agli **abbonamenti ed alla vendita** dei fascicoli della suddetta Raccolta Ufficiale per entrambe le edizioni, **vanno invece indirizzati all'Istituto Poligrafico dello Stato - Piazza Verdi - Roma.**

SOMMARIO

CASA REALE

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi, alle ore 10.45, in udienza solenne, S. E. il signor German Luna Iglesias, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Perù, e quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore.

Roma, 25 giugno 1930 - Anno VIII

(3958)

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze.

Con Regio Magistrale decreto in data 12 febbraio 1930-VIII, su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 28 maggio 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Ansaldi Antonino fu Domenico.

Con Regio Magistrale decreto in data 7 aprile 1930-VIII, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 23 gennaio 1913, e 7 giugno 1923, coi quali furono concesse rispettivamente le onorificenze di cavaliere e di ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Giunta Rocco fu Giovanni.

Con Regio Magistrale decreto in data 7 aprile 1930-VIII, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 3 giugno 1924, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Malabotti Giovanni di Giovanni.

Con Regio Magistrale decreto in data 30 gennaio 1930-VIII, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 30 gennaio 1919, e 11 giugno 1922, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere e di ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Marino Giuseppe di Salvatore.

Con Regi Magistrali decreti in data 7 aprile 1930-VIII, e 31 marzo 1930-VIII, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 11 dicembre 1921, e 20 dicembre 1925, coi quali furono concesse rispettivamente le onorificenze di cavaliere e di ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Vigentini Angelo fu Francesco.

Con Regio Magistrale decreto in data 1° maggio 1930-VIII, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 14 gennaio 1900, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Lodini Giovanni fu Vincenzo.

Con Regio Magistrale decreto in data 7 aprile 1930-VIII, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 25 marzo 1926, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Giovanni Rizzi fu Gaudenzio.

Con Regio Magistrale decreto in data 7 aprile 1930-VIII, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 11 giugno 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Iacopetti Francesco di Giuseppe.

Con Regio Magistrale decreto in data 1° maggio 1930-VIII, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 16 maggio 1920, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Salerno Guglielmo fu Francesco.

(3939)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la « Mostra internazionale canina », in Novara.

Con decreto 9 giugno 1930-VIII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 14 detto al registro n. 5 Finanze, foglio n. 363, la Società cinofila e cacciatori novaresi, con sede a Novara, è stata autorizzata a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, una Mostra internazionale canina al guinzaglio, con prove sul terreno per cani poliziotti, che avrà luogo a Novara nel mese di giugno 1930-VIII.

(3957)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1148.

LEGGE 5 giugno 1930, n. 824.

Insegnamento religioso negli istituti medi d'istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito negli istituti medi d'istruzione classica, scientifica e magistrale, nelle scuole e negli istituti di istruzione tecnica e nelle scuole e negli istituti d'istruzione artistica l'insegnamento religioso.

Art. 2.

Sono dispensati dall'obbligo di frequentare l'insegnamento religioso gli alunni i cui genitori, o chi ne fa le veci, ne facciano richiesta per iscritto al capo dell'istituto all'inizio dell'anno scolastico.

Art. 3.

L'insegnamento religioso è impartito secondo i programmi approvati con decreto Reale per un'ora settimanale in ogni classe di ciascun istituto. Nelle prime due classi del corso superiore dell'istituto magistrale saranno assegnate due ore.

Art. 4.

Per l'insegnamento religioso, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura dell'insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.

Art. 5.

L'insegnamento religioso è affidato per incarico, e, normalmente, per non più di 18 ore settimanali, a persone scelte all'inizio dell'anno scolastico dal capo dell'istituto, inteso l'Ordinario diocesano.

Nelle sedi in cui sia da provvedere a più istituti, la scelta degli incaricati sarà fatta collegialmente dai rispettivi capi, inteso l'Ordinario diocesano.

L'incarico è affidato a sacerdoti e religiosi approvati dall'autorità ecclesiastica; in via sussidiaria, a laici riconosciuti a questo fine idonei dall'Ordinario diocesano.

Art. 6.

Oltre il caso previsto dal 3° comma dell'art. 36 del Concordato, l'incarico può essere revocato, anche durante l'anno, di accordo con l'autorità ecclesiastica.

Art. 7.

Gli incaricati dell'insegnamento religioso hanno gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, fanno parte del corpo insegnante e intervengono ad ogni adunanza collegiale di esso, plenaria o parziale.

Art. 8.

Agli incaricati dell'insegnamento religioso viene corrisposta, in ogni caso, la retribuzione nella misura stabilita dalla lettera *a*) della tabella 6 allegata al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, con l'aumento previsto dal R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363.

Art. 9.

Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a dare con sua ordinanza le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1144.

LEGGE 30 maggio 1930, n. 825.

Concessione di alloggio gratuito o indennità ai maestri elementari dei Comuni delle provincie di Trieste e Gorizia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 4 della legge 2 luglio 1929, n. 1152, riguardante la concessione di alloggio gratuito o indennità ai maestri elementari delle zone di confine, sono estese ai maestri di ruolo che insegnano nelle scuole dei Comuni delle provincie di Trieste e di Gorizia, non compresi nella dizione dell'art. 1 predetto, eccezione fatta per quelli dipendenti dalla città di Trieste.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1145.

LEGGE 12 giugno 1930, n. 826.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 220, contenente esenzioni fiscali per gli atti dei giudizi delle Corti d'appello in materia di matrimoni celebrati avanti i ministri del culto cattolico e per gli atti di dispensa dalle pubblicazioni e dagli impedimenti al matrimonio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 220, contenente esenzioni fiscali per gli atti dei giudizi delle Corti d'appello in materia di matrimoni celebrati avanti i ministri del culto cattolico e per gli atti di dispensa dalle pubblicazioni e dagli impedimenti al matrimonio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1146.

REGIO DECRETO 23 giugno 1930, n. 835.

Richiamo alle armi per istruzione di militari specialisti radioelettrici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 143 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel corrente anno 1930 saranno richiamati alle armi per istruzione i sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito della classe 1904 in congedo illimitato residenti nel Regno, ascritti alla specialità radioelettrici del genio radiotelegrafisti.

Art. 2.

La durata dell'istruzione sarà di giorni trenta ed il richiamo avrà luogo nel tempo e nei modi che, d'ordine Nostro, saranno stabiliti dal Ministro per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 297, foglio 100. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1147.

REGIO DECRETO 16 gennaio 1930, n. 833.

Modifiche al R. decreto 23 luglio 1926, n. 1452, che costituisce in ente morale l'Aero Club d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 23 luglio 1926, n. 1452, che costituisce in ente morale l'Aero Club d'Italia;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per le finanze, per le colonie e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al R. decreto 23 luglio 1926, n. 1452, che costituisce in ente morale l'Aero Club d'Italia, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 3 è abrogato;

b) l'art. 8 è sostituito dal seguente:

« Qualora l'Aero Club d'Italia non possa per qualsiasi motivo funzionare, il Ministro per l'aeronautica provvede allo scioglimento del Consiglio di amministrazione. In tal caso l'amministrazione dell'Aero Club è assunta da un commissario straordinario che, nello spazio di non oltre sei mesi, deve provvedere alla ricostituzione degli organi normali dell'ente »;

c) il contributo del Ministero dell'aeronautica, a favore dell'Aero Club d'Italia, di cui all'art. 9, è fissato in annue L. 400.000 per la durata di un triennio.

Art. 2.

Nella prima applicazione del presente decreto, è in facoltà del Ministro per l'aeronautica di fissare il termine di non oltre due anni entro il quale il commissario straordinario, di cui al precedente articolo, potrà provvedere alla riorganizzazione e al funzionamento dell'Aero Club d'Italia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — GRANDI — MOSCONI — DE BONO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 297, foglio 98. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1148.

REGIO DECRETO 23 giugno 1930, n. 847.

Maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1929-30.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1034;
Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1929-30, sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

Cap. n. 182 - Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette)	L.	20.000.000
Cap. n. 219 - Vincite al lotto . .	»	10.000.000
Totale . . .	L.	30.000.000

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 297, foglio 112. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1149.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 23 giugno 1930, n. 848.

20ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 23 giugno 1930-VIII, sul decreto che autorizza una 20ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30.

MAESTA',

Per il proseguimento dei lavori di sistemazione dei palazzi del Senato del Regno, si manifesta la necessità dell'assegnazione, nel bilancio del Ministero delle finanze, per il corrente esercizio, di una ulteriore somma di L. 2.450.000. Altra assegnazione, di L. 50.000, è altresì da disporre nel bilancio medesimo per il pagamento di somme indebitamente percette per imposta sul vino.

Nei bilanci dei Ministeri dell'educazione nazionale e dell'interno, per lo stesso esercizio, sono inoltre necessarie, rispettivamente, le assegnazioni di L. 200.000, per contributo governativo nelle spese per i restauri della Basilica di San Giusto in Trieste, e di L. 100.000 per eccezionali spese di rappresentanza delle prefetture del Regno.

A tutte le necessità suindicate si provvede, per deliberazioni adottate dal Consiglio dei Ministri, nella sua ultima adunanza, mediante prelevamento, dal fondo di riserva per le spese impreviste, della complessiva somma di L. 2.800.000, come da decreto che il riferente si onora di rassegnare alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-1930 sono disponibili lire 3.151.334,90;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 222 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1929-30, è autorizzata una 20ª prelevazione nella somma di L. 2.800.000 da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 475 (aggiunto - in conto competenza) — Spese per la sistemazione dei palazzi del Senato del Regno	L. 2.450.000
Cap. 518 (aggiunto - in conto competenza) — Restituzione di somme indebitamente percepite per imposta sul vino, ecc.	» 50.000
Ministero dell'educazione nazionale:	
Cap. n. 141-V (di nuova istituzione) — Contributo dello Stato nelle spese per il compimento dei restauri della Basilica di San Giusto in Trieste	» 200.000
Ministero dell'interno:	
Cap. n. 2 — Assegni per spese di rappresentanza, ecc.	» 100.000
Totale . . .	L. 2.800.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua data, sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 297, *foglio* 113. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1150.**

REGIO DECRETO 1° maggio 1930, **n. 834.**

Regolamento per le navi scuola marinaretti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2106, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2958, concernente il passaggio delle navi scuola marinaretti e dell'Orfanotrofio marittimo Vittorio Emanuele III all'Opera nazionale Balilla;

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992, con il quale è stato disposto il passaggio dell'Opera nazionale Balilla alla dipendenza del Ministero dell'educazione nazionale;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e dei Ministri per la marina, per l'educazione nazionale e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il regolamento per le navi scuola marinaretti annesso al presente decreto, e firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SIRIANNI — GIULIANO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 297, *foglio* 99. — MANCINI.

Regolamento per le navi scuola marinaretti.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Le navi scuola marinaretti provvedono al ricovero, assistenza, educazione ed istruzione professionale marittima degli orfani di marinai e pescatori con preferenza a quelli il cui padre sia morto in dipendenza della guerra o per infortunio in mare.

Ai fini del presente articolo si intenderà per marinai e pescatori la gente che esercita abitualmente la navigazione sia in servizio militare che mercantile ovvero la pesca sia in alto mare che costiera o sui laghi.

In via subordinata e qualora vi sieno posti disponibili, potranno essere accolti anche orfani di guerra di militari del Regio esercito, della Regia aeronautica o della M. V. S. N. e orfani di fascisti caduti per la causa nazionale, nonchè

ragazzi per i quali la Presidenza centrale dell'Opera nazionale Balilla ritenga di dover fare una eccezione in considerazione delle loro particolari condizioni di famiglia.

Art. 2.

I galleggianti sui quali hanno sede le navi scuola marinaretti vengono assegnati dal Ministero della marina traendoli da quelli radiati dai ruoli del Regio naviglio.

Il Ministero della marina provvede ai lavori di adattamento e di riparazione che si rendessero necessari al naviglio, sia all'atto della cessione che successivamente, fornisce i materiali di consumo e di dotazione ritenuti necessari per la manutenzione ed il funzionamento delle navi e concede che personale della Regia marina sia comandato su di esse.

Ove in seguito venga fatto dei galleggianti uso diverso da quello al quale vennero destinati, le cessioni saranno revocate.

Art. 3.

L'istituzione delle navi scuola marinaretti può trovare la sua sistemazione anche a terra, qualora ciò sia ritenuto più opportuno ed allora assumeranno la denominazione di « Scuole marinaretti » e ad esse sono applicabili tutte le disposizioni del presente regolamento.

Art. 4.

Ove, per vetustà o altri motivi, il naviglio ceduto per uso delle navi scuola marinaretti non sia più adatto allo scopo, il Ministero della marina può disporne la vendita o a favore dell'Erario, cedendo in sostituzione altro adatto naviglio, oppure a beneficio dell'O. N. B. a cura della quale resta, in tal caso, di provvedere altrimenti alla sistemazione della nave scuola cui il naviglio era stato assegnato.

Nel secondo caso il ricavato della vendita deve essere versato alla Tesoreria, con imputazione ad uno speciale capitolo del bilancio dell'entrata per essere poi stanziato in apposito corrispondente capitolo del bilancio della marina per l'O. N. B.

Art. 5.

Le funzioni di assistenza e di tutela sulle navi scuola marinaretti sono devolute all'Opera nazionale Balilla nell'intento di:

1° seguire con vigile cura ed aiutare lo svolgimento delle attività delle navi scuola marinaretti coordinandone l'azione, integrandone le iniziative e promuovendo tutte quelle provvidenze che meglio rispondono al conseguimento dello scopo della educazione ed istruzione marinaresca degli allievi accolti;

2° indicare i criteri direttivi dell'educazione morale, fisica e professionale dei minorenni ricoverati;

3° contribuire nell'opera di protezione e di collocamento degli allievi licenziati e assicurare la prosecuzione degli studi all'allievo che si sia in particolar modo distinto per eccezionali qualità di ingegno, per spiccate attitudini allo studio e per ottime doti morali;

4° provvedere, ove occorra, con contributi ordinari e straordinari a sussidiare le navi;

5° richiamare il concorso della pubblica beneficenza e patrocinare le domande di speciali aiuti e concessioni alle navi scuola marinaretti.

Gestione amministrativa.

Art. 6.

Ogni nave scuola marinaretti ha un Consiglio di amministrazione presieduto dal presidente del Comitato provinciale O. N. B. nella cui giurisdizione si trova la nave, e composto di 4 membri, dei quali uno è nominato dal Ministro per la marina, uno dalla locale Regia prefettura, uno dal locale provveditore agli studi e l'altro dal presidente O. N. B. scegliendoli fra persone localmente residenti.

Le funzioni dei componenti il Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 7.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione:

1° le persone contemplate nell'art. 25 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e quelle colpite da indegnità morale e da incompatibilità politica;

2° gli impiegati delle singole navi scuola marinaretti.

Art. 8.

Il presidente dell'O. N. B. può chiedere in ogni momento la revoca e la sostituzione di quei membri del Consiglio che non ritiene adatti alla carica, rivolgendone richiesta motivata alla medesima autorità che ha proceduto alla nomina di essi.

Art. 9.

I consiglieri si rinnovano per intero ogni quadriennio e gli uscenti possono essere riconfermati. I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a quattro sedute consecutive decadono dalla carica e la decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso, che provocherà la loro sostituzione.

Art. 10.

Il presidente del Consiglio di amministrazione designa fra i consiglieri il consigliere delegato.

Art. 11.

Il Consiglio si aduna ordinariamente almeno una volta ogni trimestre e straordinariamente ogni volta che il presidente lo reputi necessario o ne sia richiesto da due consiglieri.

Nei mesi di marzo e novembre si aduna per deliberare rispettivamente sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo.

Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti: le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e a parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 12.

Nell'adunanza ordinaria del mese di marzo il Consiglio procede alla discussione sul conto consuntivo che, insieme al conto finanziario del tesoriere ed al rendiconto morale, deve essere inviato per l'approvazione alla Presidenza O.N.B. entro i primi dieci giorni del mese di aprile: il rendiconto morale dovrà pure indicare il movimento degli allievi e riferire circa il collocamento dei licenziati.

Nella riunione di novembre si procede in modo analogo per quanto ha tratto all'esame del bilancio preventivo che, subito dopo, verrà sottoposto all'approvazione del presidente O. N. B.

Art. 13.

L'invito ad intervenire alle sedute del Consiglio deve essere scritto, firmato dal presidente e spedito in piego raccomandato ai singoli componenti, cinque giorni prima della seduta, od almeno 24 ore prima nelle convocazioni di urgenza: all'invito è annesso l'ordine del giorno degli argomenti da trattare nell'adunanza.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione:

1° provvede all'amministrazione della nave scuola marinaretti ed al suo regolare funzionamento anche nei riguardi della vigilanza igienico-sanitaria;

2° delibera circa il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

3° ammette i ricoverati in numero adeguato alla capacità della nave ed alla potenzialità finanziaria della istituzione;

4° delibera in genere su tutte le questioni concernenti l'indirizzo della istituzione, secondo le direttive ricevute dall'O. N. B.;

5° sottopone all'approvazione della Presidenza O. N. B. la nomina, lo stipendio e gli emolumenti del direttore e degli impiegati, nonchè il loro licenziamento.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione che non si conformi alle norme regolamentari della istituzione, oppure pregiudichi l'interesse della medesima, può essere sciolto con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, sentito il presidente dell'O. N. B.

Con lo stesso decreto è pure provveduto alla nomina dell'amministratore provvisorio, incaricato di assumere la temporanea gestione della nave con tutti i poteri affidati al Consiglio di amministrazione.

Questa gestione non può durare oltre i sei mesi, dovendosi in tale periodo di tempo procedere alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione.

Art. 16.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:

1° rappresenta l'ente a tutti gli effetti di legge;

2° cura e dirige ogni attività della istituzione e propone al Consiglio i provvedimenti generali nell'interesse della stessa;

3° firma la corrispondenza, i mandati e gli ordini di pagamento e tutti gli atti del Consiglio;

4° propone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

5° emette i provvedimenti amministrativi e disciplinari, nomina e licenzia i salariati;

6° delega, ove lo creda opportuno, ai consiglieri la sorveglianza di uno o più rami del servizio.

Art. 17.

Il consigliere delegato coadiuva il presidente nella direzione ed ordinaria amministrazione della nave scuola marinaretti e lo sostituisce in caso di assenza o d'impedimento.

Art. 18.

I servizi di riscossione e tesoreria debbono essere affidati ad un Istituto di credito.

Ogni partita di introito deve risultare da un bollettario a madre e figlia e con numero continuativo, così come tutti i pagamenti sono ordinati ed eseguiti per mezzo di mandati tratti con numero d'ordine progressivo, nei limiti degli stanziamenti del bilancio, e firmati dal presidente o dal consigliere delegato. Tutte le spese e tutti gli introiti saranno comunicati trimestralmente alla Presidenza O. N. B. unitamente all'elenco generale dei marinaretti ricoverati.

Art. 19.

Entro il mese di febbraio di ogni anno il tesoriere presenta il conto finanziario della propria gestione per l'esercizio scaduto, comprendente le entrate e le spese accertate e scadute, e le esazioni ed i pagamenti effettuati durante l'esercizio predetto, con la stessa classificazione e lo stesso ordine eseguiti nel bilancio di previsione.

Il tesoriere formerà l'inventario del patrimonio dell'ente: tale inventario e le successive variazioni saranno comunicate annualmente alla Presidenza dell'O. N. B.

Art. 20.

Le navi scuola marinaretti provvedono al conseguimento dei loro fini con:

1° il reddito del proprio patrimonio;

2° il contributo governativo e quelli eventuali provenienti dai Ministeri o dalla Presidenza O. N. B.;

3° i contributi, oblazioni, sovvenzioni e donazioni provenienti da enti pubblici o privati e da feste di beneficenza;

4° le quote derivanti dall'esercizio di industrie a cui fossero eventualmente addetti gli allievi, detratte le percentuali di cui all'art. 31.

Art. 21.

Nel bilancio preventivo è istituito un fondo di riserva per provvedere alle eventuali deficienze negli stanziamenti, dipendenti da nuove e maggiori spese.

Il fondo di riserva non può superare 1/10 dell'importo totale delle entrate ordinarie e straordinarie.

Art. 22.

L'acquisto di beni immobili e l'accettazione di lasciti o doni di qualsiasi natura o valore che importino aumento di patrimonio sono autorizzati con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 23.

Le somme da capitalizzarsi debbono essere investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Art. 24.

L'esercizio finanziario comincia col 1° gennaio di ogni anno e termina col 31 dicembre dell'anno stesso.

Allievi.

Art. 25.

Le navi scuola marinaretti accolgono fanciulli di età non inferiore a otto anni e non superiore a dodici anni e, qualora siano munite di sezione a terra, possono accogliere anche ragazzi di età non inferiore ai sei anni.

L'Orfanotrofio di Anzio accoglie ragazzi da sei a nove anni per passarli sulle navi scuola al compimento del 12° anno.

Le navi scuola marinaretti possono anche accogliere minorenni che abbiano età superiore a 12 anni, ma inferiore ai 14, qualora essi provengano da altri istituti e la loro retta sia a carico di qualche ente.

Art. 26.

Alla tutela dei minorenni ricoverati sulle navi scuola marinaretti, che non abbiano parenti conosciuti o capaci dell'ufficio di tutore, provvedono, in applicazione delle disposizioni del Codice civile, le Amministrazioni delle navi scuola marinaretti sulle quali i fanciulli si trovano ricoverati.

Art. 27.

Il numero dei minorenni da ricoverarsi è fissato annualmente, in sede di bilancio di previsione, dal Consiglio di amministrazione che lo determina in base alle condizioni economiche dell'ente ed alla capacità della nave, tenendo anche conto dei posti ai quali la Presidenza O. N. B. intende provvedere con i fondi costituenti il patrimonio della soppressa Opera nazionale di patronato per le navi scuola marinaretti.

Art. 28.

Le domande per accoglimento dei minorenni sulle navi scuola marinaretti, debbono essere accompagnate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di residenza;

d) situazione di famiglia;

e) dichiarazione della competente autorità portuaria attestante che il padre esercitava abitualmente il mestiere di marinaio o pescatore;

f) dichiarazione da farsi dinanzi al podestà, dalla persona investita della patria potestà, che autorizzi il direttore della nave scuola marinaretti ad iscrivere il minorenne nelle matricole della gente di mare, a fargli contrarre arruolamento su navi nazionali per qualsiasi viaggio e durata secondo le norme di legge vigenti al riguardo ed a farlo concorrere agli arruolamenti volontari nel C.R.E.M.;

g) certificato di povertà;

h) certificato medico da cui risulti che il minorenne non è deficiente nè affetto da morbo contagioso e che non ha imperfezioni fisiche incompatibili con la vita di bordo;

i) certificato da cui risulti che il minorenne non proviene da riformatori per discoli o delinquenti.

Se in qualche caso eccezionale, specialmente per i fanciulli abbandonati, non risultasse possibile la completa presentazione dei documenti richiesti, il Consiglio della nave può prescinderne restando a sua cura di accertare con ogni mezzo l'identità del minorenne ed il possesso da parte sua dei voluti requisiti.

Per l'ammissione dei minorenni non è consentito alle famiglie di corrispondere qualsiasi retta.

Le domande vanno dirette alla Presidenza della nave alla quale si richiede l'accoglimento del ragazzo e debbono essere inviate sempre per il tramite della Presidenza del Comitato provinciale O. N. B. della Provincia nella quale ha sede il richiedente, che, vagliate le domande stesse e la veridicità delle circostanze in esse esposte, le trasmetterà.

Art. 29.

Gli allievi sono licenziati dalla nave scuola al compimento del 18° anno di età.

Possono essere licenziati prima del termine predetto gli allievi che abbiano compiuto il tirocinio ed ai quali si offra l'occasione di un collocamento nella marina militare o mercantile o di ogni altro collocamento che, a giudizio della Presidenza della nave, sia riconosciuto conveniente sotto ogni rapporto, ovvero che siano richiesti dalla famiglia.

Possono cessare di appartenere alla nave scuola prima del 18° anno di età gli allievi che, ultimato con particolare distinzione il corso elementare a bordo, siano segnalati, per le loro qualità eccezionali o speciali inclinazioni, alla Presidenza O. N. B. e nei cui riguardi questa credesse di provvedere in conformità al n. 3 dell'art. 5 del presente regolamento.

Possono essere espulsi in qualunque momento gli allievi che per incorreggibile condotta cattiva o per indegnità morale risultino elementi nocivi per i compagni e per la buona disciplina della istituzione: della espulsione verrà data comunicazione al Comitato dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, alla Congregazione di carità e al podestà del Comune ove risulta domiciliato il minorenne.

Nel caso di minorenni abbandonati che non abbiano parenti tenuti per legge od in grado di provvedere alla loro sorte, il Consiglio di amministrazione ne promuove direttamente o per il tramite dell'O. N. B. il ricovero in un riformatorio, oppure in una casa di custodia o di correzione.

Qualora non vi potessero essere accolti gratuitamente, la spesa sarà a carico del bilancio della nave.

Art. 30.

Alla fine dell'anno scolastico, su richiesta della famiglia ed a sue spese, sono accordate agli allievi licenze ordinarie da 15 giorni ad un mese.

Per evenienze eccezionali di famiglia possono essere accordate licenze straordinarie non superiori a 15 giorni durante l'anno scolastico.

Art. 31.

Agli allievi addetti all'esercizio di industrie redditizie è concessa una compartecipazione ai proventi derivanti da tale esercizio, nella misura di un 1/10 sugli introiti lordi.

Le quote spettanti agli allievi sono depositate mensilmente presso la Cassa postale di risparmio, mediante libretti individuali da consegnare agli interessati alla loro uscita dalla nave per compiuto tirocinio.

Ciascun libretto dovrà contenere espresso vincolo a favore della nave scuola, pel caso che l'allievo sia dimesso prima di aver compiuto il tirocinio perchè ritirato dalla famiglia od espulso.

Art. 32.

Gli allievi delle navi scuola marinaretti che abbiano compiuto l'età di anni 10 sono iscritti a cura del direttore della scuola fra la gente di mare di 2ª categoria, presso la Capitaneria o l'Ufficio di porto in cui ha sede la nave scuola. Gli allievi ammessi a seguire i corsi della Scuola nautica popolare, sempre che abbiano compiuta la predetta età, sono iscritti invece fra la gente di mare di 1ª categoria secondo le norme di legge vigenti al riguardo, ed agli effetti di tale iscrizione la dichiarazione del direttore della Scuola tiene luogo di quella prevista dall'art. 82, n. 4, del regolamento per la esecuzione del Codice per la marina mercantile.

L'esercizio acquistato dagli allievi come battellanti o pescatori, comprovato presso la Capitaneria o l'Ufficio di porto competente da dichiarazione del direttore della nave, ha, per tutti gli effetti, lo stesso valore delle attestazioni di cui all'art. 120 del suddetto regolamento.

La permanenza sulle navi scuola marinaretti non può però essere considerata come navigazione.

Art. 33.

Gli allievi licenziati dalle navi scuola marinaretti hanno titolo di preferenza negli arruolamenti volontari del Corpo Reale equipaggi marittimi, e quelli che hanno ottenuto la

licenza dalla Scuola nautica popolare hanno inoltre titolo di preferenza per l'assunzione nei servizi postali marittimi dello Stato.

Istruzione elementare e professionale. — Preparazione fisica e morale.

Art. 34.

I Consigli di amministrazione delle navi scuola marinaretti devono curare che gli allievi, secondo le loro attitudini particolari e ferma l'obbligatorietà derivante dalle norme generali sulla istruzione elementare o post-elementare, partecipino ai seguenti corsi di studio:

a) *Scuola elementare* comprendente le cinque classi elementari obbligatorie pei Comuni, a mente delle vigenti disposizioni;

b) *Scuola di avviamento tecnico* comprendente tre classi secondo i programmi stabiliti dal Ministero della educazione nazionale;

c) *Scuole complementari professionali,* intese:

1° a preparare i marinaretti ai concorsi per l'arruolamento volontario nel C.R.E.M. per le categorie allievi timonieri - allievi nocchieri - allievi cannonieri armaroli - allievi torpedinieri (siluristi, elettricisti, minatori) - allievi fuochisti artefici (motoristi navali, abilitati a condurre caldaie, abilitati a condurre motori per piccoli motoscafi) - allievi meccanici - allievi radiotelegrafisti - allievi semaforisti, secondo i programmi stabiliti dal Comando superiore del C.R.E.M. per le diverse categorie;

2° a preparare i marinaretti per l'arruolamento nella marina mercantile o nella marina peschereccia con l'istituzione di una scuola nautica popolare pel conseguimento del grado di padrone o delle autorizzazioni a comandare bastimenti per il piccolo traffico della costa o a dirigere barche alla pesca illimitata, secondo i programmi stabiliti dal Ministero delle comunicazioni;

3° a dare ai marinaretti che risultino inadatti alla vita del mare l'istruzione tecnica e pratica per esercitare un mestiere navale (velaio, attrezzatore o carpentiere navale, motorista o meccanico per navigazione lagunare o per cantieri navali, ecc.).

Art. 35.

I corsi di istruzione elementare potranno essere fatti inviando gli allievi alle locali scuole comunali previ accordi con le relative autorità, oppure a bordo richiedendo alle autorità stesse l'assegnazione di insegnanti elementari del Comune per impartire l'istruzione elementare sulla nave.

Per l'insegnamento religioso valgono le disposizioni vigenti in materia per le scuole elementari del Regno.

Art. 36.

Qualora alla istruzione elementare ed alla istruzione di avviamento tecnico le navi scuola provvedano col proprio personale, gli esami di compimento inferiore e di licenza elementare superiore nonchè quelli di licenza della scuola d'avviamento tecnico possono darsi sulle navi stesse con l'intervento di un funzionario scolastico designato dal Regio provveditore agli studi, oppure nelle pubbliche scuole del Comune dove ha sede ciascuna nave; tutti gli altri esami possono aver luogo sulle navi scuola.

I licenziati dalla Scuola nautica popolare hanno facoltà di dare presso le competenti Capitanerie di porto gli esami pel conseguimento delle patenti di padrone, anche se non abbiano raggiunti l'età ed il periodo di navigazione prescritti dall'art. 62 del Codice per la marina mercantile.

Analogamente gli allievi tutti della scuola possono sostenere presso le Capitanerie di porto gli esami per il conseguimento dell'autorizzazione a comandare bastimenti pel piccolo traffico della costa o a dirigere barche alla pesca illimitata, anche quando non abbiano raggiunto l'età e l'esercizio nautico prescritti dagli articoli 60 e 148 del Codice suddetto.

Essi potranno però ottenere le patenti ed autorizzazioni solo quando riuniranno tutte le condizioni stabilite dai citati articoli.

Art. 37.

Oltre a frequentare i corsi elementari e professionali di cui all'art. 34, i marinaretti dovranno essere assiduamente allenati alle esercitazioni di voga e di vela con le imbarcazioni, alle esercitazioni sull'alberata con o senza vele, al nuoto ed a tutti i generi di ludi nautici.

Art. 38.

La preparazione fisica e morale dei giovani accolti sulle navi scuole marinaretti deve essere fatta secondo le norme del regolamento tecnico e disciplinare per gli Avanguardisti e Balilla contenuto nel R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6.

Art. 39.

Gli allievi delle navi scuola, divisi in reparti Avanguardisti e Balilla marinai, pur costituendo delle unità a sè, verranno inquadrati nella formazione generale degli Avanguardisti e Balilla.

Personale.

Art. 40.

Il Consiglio di amministrazione di ogni nave scuola marinaretti stabilisce le tabelle del personale strettamente necessario per il servizio della nave e ne determina le attribuzioni, le mansioni e gli assegni, salva l'approvazione da richiedersi alla Presidenza O.N.B.

Il personale direttivo e di governo sarà preferibilmente scelto tra gli ufficiali in congedo della Regia marina ed il personale subalterno fra il personale che appartenga od abbia appartenuto al C.R.E.M.

In mancanza di detto personale saranno assunte in servizio anche persone estranee alla Regia marina, con preferenza agli invalidi di guerra ed ex combattenti che abbiano i requisiti richiesti.

Art. 41.

Per il personale impiegatizio addetto alle navi scuola marinaretti di qualunque categoria o provenienza si applica, in quanto al contratto d'impiego, la legge 13 novembre 1924, n. 1825, e sue successive modificazioni.

Per il personale salariato si osserveranno le consuetudini locali.

Art. 42.

Il personale delle navi scuola marinaretti non appartenente a categorie che abbiano diritto a pensione a carico dello Stato, delle Provincie o dei Comuni, durante il tempo in cui presta servizio viene, a cura e spese dell'ente alla cui dipendenza si trova, assicurato per l'invalidità, la vecchiaia e la tubercolosi.

Il personale assunto stabilmente in servizio è iscritto in appositi registri matricolari.

Art. 43.

L'uniforme ed i distintivi del personale addetto alle navi scuola marinaretti saranno stabiliti dalla Presidenza O.N.B.

Art. 44.

Il personale attualmente in servizio sulle navi scuola marinaretti se riconosciuto idoneo, a giudizio dei nuovi Consigli, potrà continuare a prestare servizio, quando accetti le condizioni specificate nei precedenti articoli.

Art. 45.

E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con quelle del presente regolamento il quale entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e con la stessa data si intenderanno decaduti tutti i membri degli attuali Consigli di amministrazione delle navi, i quali tuttavia rimarranno in carica sino all'insediamento dei nuovi Consigli.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1151.

REGIO DECRETO 23 giugno 1930, n. 849.

Maggiori assegnazioni ai bilanci di vari Ministeri, per l'esercizio finanziario 1929-30.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 13 giugno 1929, nn. 957 e 963, 17 giugno 1929, nn. 959, 962 e 971, 20 giugno 1929, n. 995, e 27 giugno 1929, n. 1034;
Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il R. decreto 12 settembre 1929, n. 1661, concernente la trasformazione del Ministero dell'economia nazionale in Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e la modificazione della denominazione del Ministero della pubblica istruzione in quella di Ministero della educazione nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, delle colonie, dell'educazione nazionale, della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario 1929-30, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 297, foglio 114. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1929-30.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:		
Cap. n. 123 — Personale di ruolo delle Amministrazioni esterne del catasto, ecc.	L.	300.000
Cap. n. 159 — Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio, ecc.	»	25.000
Cap. n. 311 — Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale, ecc.	»	30.000
Totale degli aumenti	L.	355.000
b) *In diminuzione*:		
Cap. n. 291 — Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, ecc.	L.	500.000
Cap. n. 293 — Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio, ecc.	»	200.000
Totale delle diminuzioni	L.	700.000

MINISTERO DELLE COLONIE.

a) *In aumento*:		
Cap. n. 1 — Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale, ecc.	L.	20.000
Cap. n. 19 — Pensioni ordinarie (Spese fisse).	»	40.000
Totale degli aumenti	L.	60.000

MINISTERO DELLA EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento*:		
Cap. n. 43 — Scuole medie governative - Stipendi ed altri assegni, ecc.	L.	200.000
b) *In diminuzione*:		
Cap. n. 23 — Concorsi e rimborsi dello Stato nelle spese, ecc.	L.	20.000.000

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:		
Cap. n. 15 — Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi	L.	1.800.000
Cap. n. 51 — Carabinieri Reali, ecc. - Assegni fissi, ecc.	»	10.000.000
Totale degli aumenti	L.	11.800.000
b) *In diminuzione*:		
Cap. n. 1 — Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi ed assegni fissi	L.	250.000
Cap. n. 50 — Impiegati civili addetti alle Legioni dei Reali carabinieri - Stipendi, ecc.	»	400.000
Totale delle diminuzioni	L.	650.000

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 20 — Pensioni ordinarie (Personali militari e civili) (Spese fisse)	L.	2.500.000
Cap. n. 40 — Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, ecc.	»	250.000
Cap. n. 51 — Servizio idrografico - Stipendi, ecc.	»	50.000
Cap. n. 77 — Assegni di aspettativa, di disponibilità, ecc.	»	100.000
Cap. n. 78 — Indennità temporanea mensile, ecc.	»	30.000
Totale degli aumenti	L.	2.930.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 21 — Pensioni ordinarie (Personale lavorante) (Spese fisse)	L.	2.500.000
Cap. n. 58 — Personali civili dipartimentali, ecc. - Stipendi, ecc.	»	80.000
Totale delle diminuzioni	L.	2.580.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1 — Personale civile dell'Amministrazione centrale e provinciale - Stipendi, ecc.	L.	250.000
Cap n. 16 — Pensioni ai personali civili e militari, ecc.	»	400.000
Cap n. 19 — Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali del Regio esercito e della Regia marina in servizio nella Regia aeronautica, ecc. - Stipendi, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 20 — Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica (paghe, ecc.)	»	1.000.000
Totale degli aumenti	L.	3.150.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 80 — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, ecc., della Milizia nazionale forestale, ecc.	L.	2.600.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 1152.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1930, n. 851.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Ministeri nonchè ai bilanci speciali di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1929-30.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 10 giugno 1929, n. 936, 13 giugno 1929, numeri 956, 957 e 963, 17 giugno 1929, nn. 958, 959, 961, 962 e 971, 20 giugno 1929, n. 995, e 27 giugno 1929, nn. 1034, 1035 e 1036;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci relativi a gestioni speciali;

Visto il R. decreto 12 settembre 1929, n. 1661, concernente la trasformazione del Ministero dell'economia nazionale in Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e la modificazione della denominazione del Ministero della pubblica istruzione in quella di Ministero dell'educazione nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1929-30, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia e degli affari di culto, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario predetto, sono introdotte le variazioni di cui alla tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Art. 3.

Nei bilanci delle Amministrazioni dei monopoli dello Stato, del Fondo per il culto, dei Patrimoni riuniti ex-economali, della Azienda autonoma statale della strada, delle poste e dei telegrafi, dei telefoni e delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1929-30, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Art. 4.

Il conguaglio previsto dal comma terzo dell'art. 6 del Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, per i versamenti a favore della Cassa autonoma d'ammortamento del debito pubblico interno, avrà applicazione a partire dall'esercizio finanziario 1930-31

Art. 5.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di apportare all'ordinamento interno degli uffici del proprio Ministero le modificazioni che ravviserà opportune, in conseguenza dell'applicazione degli Accordi internazionali dell'Aja, ratificati in virtù del R. decreto 5 maggio 1930, n. 815.

Art. 6.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del Piano Young, di cui al R. decreto 5 maggio 1930, n. 815.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua data e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1930 Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI – MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 297, foglio 119. — FERZI.

TABELLA A

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1929-30.

a) *In aumento:*

Cap. n. 22 — Dividendi su quote di capitale azionario di aziende speciali, conferite dal Tesoro dello Stato . . . . L. 1.425.000

Cap. n. 23 — Interessi 4 per cento sul capitale conferito all'Istituto Poligrafico dello Stato, ecc. . . » 3.018.000

Cap. n. 332-*bis* (di nuova istituzione, sotto la rubrica: « Somme dovute alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno ») — Contributo della parte effettiva del bilancio in corrispondenza a maggior provento sperato dagli aumenti dei prezzi di vendita dei tabacchi, di cui al Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 423, destinato alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno (art. 6 del R. decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424) . . . . (a) *per memoria*

Totale degli aumenti . . . L. 4.443.000

b) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 33 — Avanzo di gestione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (art. 4 del R. decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, modificato dall'art. 9 del R. decreto-legge 17 giugno 1929, n. 986).

Cap. n. 332 — Introiti da versare alla Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato (R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, e R. decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424).

(a) La inscrizione dei fondi a questo capitolo, a norma dell'art. 6 del R. decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, verrà effettuata con decreto del Ministro per le finanze ai sensi dell'art. 8 del decreto medesimo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA B.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1929-30.

CONTO DELLA COMPETENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento:*

Cap. n. 3-*bis* (di nuova istituzione) — Somma dovuta alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno dello Stato in corrispettivo dell'interesse sui titoli di rendita consolidata già di proprietà del soppresso Consorzio nazionale per l'ammortamento del debito pubblico ed annullati a norma dell'art. 1 del R. decreto 15 dicembre 1927, n. 2437 . L. 3.547.224,75

Cap. n. 10 — Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato, ecc. . . . » 52.000.000 —

Cap. n. 33 — Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc. . . . . » 75.000 —

Cap. n. 35 — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . » 150.000 —

Cap. n. 56 — Fitto, manutenzione, ecc. di locali per i Comandi (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale) . . . . » 500.000 —

Cap. n. 59 — Provvista, manutenzione e trasporto di vestiario e di materiali di equipaggiamento generale (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale) . . . . » 1.100.000 —

Cap. n. 60 — Provvista, manutenzione e trasporto di mobili di ufficio, ecc. (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale) . . . . » 350.000 —

Cap. n. 105 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, ecc. . . . » 100.000 —

Cap. n. 117-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica: « Cassa di ammortamento del debito pubblico interno ») — Assegnazione corrispondente al maggior provento derivante dagli aumenti dei prezzi di vendita dei tabacchi, di cui al R. decreto-legge 28 aprile 1930, n. 423, da versarsi al capitolo n. 332-*bis* dell'entrata, per movimento di capitali per essere indi destinata alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno (art. 6 del R. decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424) . . . . (a) *per memoria*

Cap. n. 130 — Acquisto di strumenti, carta da disegno, ecc. . . . . L. 50.000 —

Cap. n. 166 — Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, ecc. (Provveditorato generale dello Stato) . . . . » 113.850 —

Cap. n. 169 — Spese di gestione dei magazzini principali di Firenze, Milano, Napoli e Roma (Provveditorato generale dello Stato) . . . . . . » 25.000 —

Cap. n. 191 — Somme dovute ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina, ecc. . . . . » 107.000 —

Cap. n. 193 — Fitto di locali in servizio della guardia di finanza, ecc. . . . . » 300.000 —

Cap. n. 196 — Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane, ecc. . . . . » 30.000 —

Cap. n. 201 — Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, ecc. (Imposte di fabbricazione) » 100.000 —

Cap. n. 246-*bis* — Spese per la Delegazione italiana alla Conferenza indetta all'Aja, ecc. . . » 30.000 —

Cap. n. 279 — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, ecc. . . . . » 1.400.000 —

Cap. n. 299 — Spese per la formazione del nuovo catasto nelle Provincie che ne sono sprovviste, ecc. » 1.000.000 —

Cap. n. 327-IV — Maggiore assegnazione per saldo di spese residue accertate a carico del capitolo n. 12 « Garanzie e sussidi a società per concessioni di strade ferrate, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1928-29 . . . . » 196.160 —

Cap. n. 327-*septies* — Maggiore assegnazione per saldo di spese residue accertate a carico del capitolo 157, ecc. . . . . » 3.371.000 —

Cap. n. 327-*octies* (di nuova istituzione) — Maggiore assegnazione per saldo di spese residue accertate a carico del capitolo n. 121 « Pensioni ed indennità agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri ed ai loro superstiti giusta il R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2383 » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1927-28 . . . . » 70.000 —

Cap. n. 327-*novies* (di nuova istituzione) — Maggiore assegnazione per saldo di spese residue accertate a carico del capitolo 9 « Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1928-29 . . . » 25.200.000 —

Cap. n. 341-*bis* (di nuova istituzione sotto la rubrica « Versamento alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno ») — Versamento alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno del maggior provento derivante dagli aumenti dei prezzi di vendita dei tabacchi, di cui al R decreto-legge 28 aprile 1930, n 423 (art. 6 del R. decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424) . . . . (a) *per memoria*

Cap. n. 409 (aggiunto - in conto competenza) — Contributo e sovvenzioni straordinarie diverse . » 187.400 —

Cap. n 414 (aggiunto - in conto competenza) — Contributo dello Stato alla costituzione del capitale azionario della Società anonima « Azienda Tabacchi Italiani », ecc. . . . . » 1.425.000 —

(a) La inscrizione dei fondi a questo capitolo, a norma dell'art. 6 del R decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, verrà effettuata con decreto del Ministro per le finanze, ai sensi dell'art. 8 del decreto legge medesimo.

Cap. n. 427 (aggiunto - in conto competenza - modificata la denominazione) — Somme da corrispondersi in dipendenza della convenzione 23 aprile 1912, approvata con la legge 30 giugno 1912, n. 747, per la costruzione della nuova sede dell'Officina carte valori in Torino e delle successive convenzioni modificative . . . . L. 80.000 —

Cap. n. 443 (aggiunto - in conto competenza) — Differenze di cambio, commissioni e spese su pagamenti di debito pubblico all'estero . . . . . » 3.800.000 —

Cap. n. 491 (aggiunto - in conto competenza) — Spese di stampa e di ogni genere, ecc. . . . » 560.000 —

Cap. n. 494 (aggiunto - in conto competenza) — Compenso d'aggio agli esattori delle imposte, ecc. » 30.000 —

Cap. n. 580 (aggiunto - in conto competenza) — Spese per l'amministrazione civile nelle nuove Provincie . . . . » 11.750 —

Totale degli aumenti . . . L. 95.909.384,75

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 1 — Rendite consolidate, ecc., e debiti perpetui, ecc. . . . . L. 418.780 —

Cap. n. 3 — Somma dovuta al Consorzio nazionale per l'ammortamento del debito pubblico, ecc. » 3.128.444,75

Cap. n. 4 — Debiti redimibili diversi, ecc. . . » 3.800.000 —

Cap. n. 6 — Somma dovuta alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno dello Stato, per gli interessi sui titoli da essa annullati, giusta l'art. 5 del R. decreto 5 agosto 1927, n. 1414 (soppresso) . . . . » 23.412.608,50

Cap. n. 54 — Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ai graduati, ecc. (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale) . . . . » 350.000 —

Cap. n. 167 — Spese per forniture di carta bianca e da lettere, degli stampati, ecc. (Provveditorato generale dello Stato) . . . . » 353.000 —

Cap. n. 170 — Indennità di trasferimento, di viaggio, ecc. (Provveditorato generale dello Stato) » 25.000 —

Cap. n. 207 — Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali, ecc. . . . . » 30.000 —

Cap. n. 217 — Spese e rimunerazioni per le estrazioni, per gli archivi segreti e i magazzini del lotto, ecc. . . . . » 45.000 —

Cap. n. 274 — Contributi diretti dello Stato a favore dell'Unione edilizia, ecc. . . . . . » 500.000 —

Cap. n. 278 — Sussidi temporanei ai Comitati provinciali ed agli Istituti per la protezione degli orfani di guerra, ecc. . . . . » 2.680.000 —

Cap. n. 334 — Versamento alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno delle somme corrisposte dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a rimborso delle anticipazioni somministratele per spese di carattere patrimoniale sui fondi generali del tesoro. (Soppresso) . . . . . » 42.104.349,16

Cap. n. 402 (aggiunto - in conto competenza) — Somma occorrente per il pagamento della quota posta a carico dell'Italia, delle pensioni per gli ex funzionari, ecc. . . . . » 4.705.000 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 81.552.182,41

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 341. — Versamenti e dotazioni della Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato (R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, e R. decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO.

a) *In aumento*:

Cap. n. 3. — Manutenzione locali . . . . L. 35.000

Cap. n. 8-*bis* (di nuova istituzione) — Spese inerenti al servizio delle Commissioni di esame di ammissione nella carriera della magistratura . . . » 20.000

Cap. n. 9 — Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole, ecc. . . . . . . » 92.000

Cap. n. 20 — Indennità di tramutamento, di supplenza e di missione al personale giudiziario, ecc. » 800.000

Cap. n. 23 — Custodia e manutenzione dei locali del Palazzo di Giustizia in Roma, ecc. . » 10.000

Cap. n. 27 — Spese inerenti alla estradizione di malfattori rifugiatisi in territorio estero . . . » 50.000

Cap. n. 40 — Spese di manutenzione, ecc. dei fabbricati adibiti a istituti di prevenzione e di pena . L. 200.000

Cap. n. 46 — Emolumenti di servizio e di riposo al clero, ecc. (Provincie ex regime austro-ungarico) . » 60.000

Cap. n. 51 (aggiunto - in conto competenza) — Indennità per incarichi eventuali, ecc. . . . . » 15.000

Totale degli aumenti . . . L. 1.312.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 47 — Spese per sussidi, restauri, ecc. (Provincie ex regime austro-ungarico) . . . . . L. 60.000

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 45-*bis* — Spese per la partecipazione dell'Italia alla Conferenza internazionale per la unificazione del diritto penale che avrà luogo a Bruxelles nel giugno 1930.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 3 — Indennità a funzionari preposti alla direzione di uffici, ecc. . . . . L. 25.000

Cap. n. 6 — Ministero - Biblioteca, ecc. . . . » 20.000

Cap. n. 7 — Manutenzione e servizio degli stabili ad uso degli uffici, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 11 (modificata la denominazione) — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione e compensi ad estranei all'Amministrazione statale (art. 63 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290) . . . . » 30.000

Cap. n. 12 — Premi di operosità agli impiegati ed agenti, ecc., per il servizio di cifra, ecc. . . . » 50.000

Cap. n. 13 — Spese per la statistica dell'emigrazione, ecc. . . . . » 15.000

Cap. n. 19 — Mostre dell'espansione dell'italianità all'estero, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 27 — Indennità di trasferimento e di primo stabilimento, ecc. . . . . » 1.750.000

Cap. n. 29 — Missioni politiche e commerciali; incarichi speciali, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 32 — Fitto di palazzi all'estero e di locali, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 33 — Manutenzione, miglioramento, ecc. degli immobili di proprietà dello Stato all'estero . . » 500.000

Cap. n. 36 — Spese eventuali all'estero . . . » 500.000

Cap. n. 38 — Spese per la difesa dell'italianità all'estero 1.157.075

Cap. n. 39 — Sussidi vari - Rimpatri a nazionali indigenti, ecc. . . . . » 450.000

Cap. n. 46 — Acquisto di libri, ecc. . . . . » 50.000

Totale degli aumenti . . . L. 5.597.075

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 16 — Spese casuali . . . . . . L. 20.000

Cap. n. 17 — Fitto di locali ad uso dell'Amministrazione centrale, ecc. . . . . » 25.000

Cap. n. 21 — Funzionamento dei servizi tecnici nei porti e negli uffici del Regno, ecc. . . . . . » 200.000

Cap. n. 28 — Viaggi in corriere, ecc. . . . . » 400.000

Cap. n. 31 — Contributi per missioni politiche, ecc. » 84.400

Cap. n. 64 — Restituzione di somme indebitamente percette, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 66 — Spese per la rappresentanza italiana nell'Ufficio e nelle Conferenze per la organizzazione del lavoro presso la Società delle Nazioni, ecc. . . » 150.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 929.400

MINISTERO DELLE COLONIE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 8 — Spese di rappresentanza ed acquisto di decorazioni . . . . L. 9.000

Cap. n. 11-*bis* — Spese per l'applicazione della legge 26 febbraio 1928, n. 355, sull'ordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale, ecc. . . . » 15.500

Cap. n. 13 — Spese per studi, ricerche, esplorazioni e pubblicazioni, interessanti le Colonie, ecc. . » 10.000

Totale degli aumenti . . . L. 34.500

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 2 — Indennità di tramutamento, di missione e rimborso spese di viaggio, ecc. . . . . L. 15.500
Cap. n. 21 — Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese, ecc. . . . . » 10.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 25.500

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento:*

Cap. n. 2 — Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . L. 6.000
Cap. n. 3 — Spese di manutenzione e di adattamento dei locali dell'Amministrazione centrale . . » 10.000
Cap. n. 4 — Spese per i telegrammi di Stato . . » 50.000
Cap. n. 5 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . » 5.000
Cap. n. 11 — Edizioni nazionali ed altre pubblicazioni di carattere continuativo, ecc. . . . . . » 9.000
Cap. n. 18 — Contributi alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, ecc. . . . . » 40.000
Cap. n. 27 — Indennità alle Commissioni per gli esami nelle scuole elementari, ecc. . . . . . » 500.000
Cap. n. 28 — Indennità di trasferimento ai maestri elementari . . . . » 40.000
Cap. n. 29 — Assegni di benemerenza ai maestri e alle maestre delle scuole elementari pubbliche, ecc. . » 22.000
Cap. n. 31 — Visite medico-fiscali ai maestri dipendenti dalle Amministrazioni regionali scolastiche, ecc. » 10.000
Cap. n. 45 — Spese per gli esami di ammissione, di maturità, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 46 — Premi di operosità e di rendimento ai segretari delle Commissioni per gli esami di ammissione, ecc. . . . . » 35.000
Cap. n. 72 — Spese per il funzionamento dei Regi osservatori, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 77 — Fondazioni, posti gratuiti, pensioni, ecc. . . . . » 12.000
Cap. n. 86 — Accademie di belle arti e licei artistici, ecc. . . . . » 9.000
Cap. n. 88 — Spese per il pensionato artistico e musicale, per il concorso drammatico, ecc. . . . » 40.000
Cap. n. 97 — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc. . . . . . . » 13.000
Cap. n. 149 (aggiunto - in conto competenza) — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione, ecc. . . . . » 243.450
Cap. n. 155 (aggiunto - in conto competenza) — Somma da mettere a disposizione dei Regi provveditori agli studi, ecc. . . . . » 200.000

Totale degli aumenti . . . L. 1.354.450

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 40 — Fondo destinato alle spese degli enti culturali delegati per il funzionamento delle scuole, ecc. L. 314.000
Cap. n. 57 — Posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali, ecc. . . . . » 77.000
Cap. n. 81 — Assegni a biblioteche non governative, ecc. . . . . » 5.000
Cap. n. 105 — Paghe, mercedi, ecc. al personale salariato, ecc. (Antichità e belle arti) . . . . » 6.000
Cap. n. 110 — Spese per la gestione della Discoteca di Stato in Roma . . . . » 20.000
Cap. n. 114 — Indennità mensile a favore dei salariati dello Stato, ecc. . . . . » 150.000
Cap. n. 128 — Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, ecc. . . . . . . » 60.000
Cap. n. 129 — Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e da altri enti per la costruzione di edifici dei Regi istituti e delle Regie scuole commerciali . . . . » 59.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 691.000

MINISTERO DELL'INTERNO.

a) *In aumento:*

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . L. 50.000
Cap. n. 15 — Consigli e Commissioni - Spese relative . . . . » 10.000
Cap. n. 33 — Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili, ecc. . . . . . . » 500.000
Cap. n. 37 — Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 64 — Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 65 — Spese per la repressione del malandrinaggio in Sicilia, ecc. . . . . » 150.000
Cap. n. 69 — Spese per l'affitto e la manutenzione dei locali per l'accasermamento dei Reali carabinieri, ecc. . . . . » 2.100.000
Cap. n. 72 — Trasporto di carabinieri di scorta, ecc. » 50.000
Cap. n. 73 — Indennità di via e trasporto d'indigenti, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 80 — Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche, ecc. . . . . . . » 120.000
Cap. n. 81 — Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici, ecc., prestati nell'interesse della pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 300.000
Cap. n. 93 — Assegnazioni occorrenti per il pareggio dei bilanci dei Comuni danneggiati dal terremoto, ecc. . . . . » 85.000
Cap. n. 112-*ter* (di nuova istituzione) — Contributi governativi per la costruzione del nuovo ospedale di Venezia (1ª delle quattro annualità autorizzate col R. decreto 28 febbraio 1930, n. 197) . . . . . » 2.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 7.765.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 12 — Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, ecc. . . . . L. 420.000
Cap. n. 62 — Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 66 — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, reparto a cavallo, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 79 — Spese per l'esecuzione di provvedimenti amministrativi ed urgenti di pubblica sicurezza » 10.000
Cap. n. 94 — Rimborso all'Opera nazionale di patronato « Regina Elena », ecc. . . . . . . » 85.000
Cap. n. 103 — Rimborso alle istituzioni pubbliche che provvedono alla assistenza delle gestanti povere, ecc. . . . . » 28.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 693.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento:*

Cap. n. 8 — Incaricati stabili - Compensi, ecc. . L. 150.000
Cap. n. 10 — Spese per gli studi e le ricerche sperimentali, ecc. . . . . » 150.000
Cap. n. 11 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 16 — Fitti e canoni, ecc. . . . . . » 350.000
Cap. n. 29 — Uffici tecnici dipendenti dall'Alto Commissariato, ecc. . . . . » 184.500
Cap. n. 43 — Manutenzione delle vie navigabili, ecc. (Italia centrale) . . . . » 600.000
Cap. n. 67 — Indennità di trasferta, ecc. . . . » 50.000
Cap. n. 74-*bis* — Spese relative al servizio delle automobili, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 77-*bis* — Migrazioni interne - Contributi e sussidi, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 78 — Spese per l'impianto ed il funzionamento dell'Alto Commissariato, ecc. . . . . » 900.000
Cap. n. 81 — Opere idrauliche (Italia settentrionale) . . . . » 580.000
Cap. n. 85 — Opere marittime (Italia settentrionale) » 5.000.000
Cap. n. 93 — Opere in gestione del Magistrato alle acque . . . . » 1.000.000
Cap. n. 95 — Opere idrauliche (Italia centrale) . » 5.050.000
Cap. n. 98 — Opere marittime (Italia centrale) . » 5.000.000

Cap. n. 111 — Spese in dipendenza di alluvioni, piene, ecc. (Italia meridionale)	L.	5.700.000
Cap. n. 115 — Sussidi, in conto capitale dei mutui, ecc. (Italia meridionale)	»	500.000
Cap. n. 117 — Opere pubbliche in gestione dell'Alto Commissariato, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 118 — Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Campania, ecc.	»	400.000
Cap. n. 121 — Opere pubbliche nella Basilicata	»	3.900.000
Cap. n. 122 — Opere pubbliche nella Calabria	»	2.700.000
Cap n. 123 — Opere pubbliche nella Sicilia	»	10.000.000
Cap. n. 124 — Opere pubbliche nella Sardegna	»	1.300.000
Cap. n. 140 — Assegnazione straordinaria per provvedere a spese di costruzione ed all'acquisto di edifici, ecc.	»	220.000
Totale degli aumenti	L.	51.784.500

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 34 — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, ecc. (Italia settentrionale)	L.	600.000
Cap. n. 62 — Indennità temporanea mensile al personale di ruolo, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 65 — Indennità temporanea al personale salariato, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 70 — Retribuzione a tecnici privati, ecc.	»	1.580.000
Cap. n. 79 — Compensi al personale addetto ai Provveditorati, ecc.	»	1.084.500
Cap. n. 108 — Acquedotto pugliese e silvicoltura del Sele	»	1.900.000
Cap. n. 119 — Opere pubbliche nell'Abruzzo e Molise	»	8.000.000
Cap. n. 120 — Opere pubbliche nelle Puglie	»	5.000.000
Cap. n. 127 — Contributo dello Stato nella costruzione di case popolari, ecc.	»	2.420.000
Cap. n. 129 — Opere in concessione, ecc. (Italia settentrionale)	»	3.300.000
Cap. n. 130 — Sovvenzioni, ecc. (Italia settentrionale)	»	900.000
Cap. n. 132 — Opere in concessione, ecc. (Italia centrale)	»	4.500.000
Cap. n. 135 — Opere in concessione, ecc. (Italia meridionale)	»	1.000.000
Cap. n. 136 — Sovvenzioni, ecc. (Italia meridionale)	»	1.500.000
Cap. n. 137 — Contributi, ecc. (Italia meridionale)	»	4.000.000
Totale delle diminuzioni	L.	37.784.500

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Indennità e diarie ai componenti le Commissioni, ecc.	L.	25.000
Cap. n. 7 — Ispezioni e missioni nell'interesse dei vari servizi dell'Amministrazione centrale	»	35.000
Cap. n. 10 — Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	»	10.000
Cap. n. 18 — Sovvenzione alla Cassa invalidi della marina mercantile, ecc.	»	50.000
Cap. n. 33 (modificata la denominazione) — Sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi marittimi - Spesa per l'assicurazione di navi addette a servizi marittimi sovvenzionati per le quali lo Stato abbia assunto l'onere del risarcimento in caso di perdita totale	»	396.150
Cap. n. 34-*ter* — Manutenzione, riparazione, ecc. locali per il Comando gruppo legioni di Milizia portuaria, ecc.	»	450.000
Cap. n. 40 — Fitti e canoni, ecc.	»	100.000
Totale degli aumenti	L.	1.066.150

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 12 — Fitto di locali di proprietà privata, ecc.	L.	10.000
Cap. n. 34-*bis* — Indennità e paghe agli ufficiali, ecc., della Milizia portuaria, ecc.	»	450.000
Cap. n. 57 — Sovvenzioni alle tramvie extra-urbane a trazione meccanica, ecc.	»	290.000
Cap. n. 65 — Compensi per le costruzioni navali, ecc.	»	750.000
Totale delle diminuzioni	L.	1.500.000

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	L.	43.500
Cap. n. 10 — Spese casuali	»	28.000
Cap. n. 20 — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 24 — Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc.	»	6.120.000
Cap. n. 29 — Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari, ecc.	»	305.000
Cap. n. 31 — Istituto geografico militare, ecc.	»	41.500
Cap. n. 32 — Servizi di Stato maggiore, ecc.	»	1.207.500
Cap. n. 33 — Servizi di artiglieria, ecc.	»	9.319.000
Cap. n. 34 — Servizi del genio - Spese per manutenzione, ecc.	»	718.000
Cap. n. 35 — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, ecc. dei fabbricati, ecc.	»	8.383.500
Cap. n. 36 — Servizi automobilistici, ecc.	»	2.487.000
Cap. n. 37 — Servizio chimico militare, ecc.	»	598.500
Cap. n. 39 — Spese di trasporto di materiali, ecc.	»	1.370.000
Cap. n. 42 — Spese per l'educazione fisica e sportiva nell'Esercito, ecc.	»	200.000
Cap. n. 45 — Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Turate, ecc.	»	20.000
Cap. n. 58 — Premi per invenzioni, lavori, ecc.	»	15.500
Cap. n. 63 — Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, ecc.	»	13.200.000
Cap. n. 66 — Spese inerenti al servizio di polizia mortuaria, ecc.	»	100.000
Cap. n. 70 — Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio, ecc.	»	650.000
Totale degli aumenti	L.	49.807.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 5 — Indennità di missione per servizi del Ministero, ecc.	L.	100.000
Cap. n. 7 — Indennità e spese per Commissioni, ecc.	»	53.500
Cap. n. 22 — Corredo alle truppe, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 23 — Pane e viveri per le truppe, ecc.	»	11.480.000
Cap. n. 25 — Servizio sanitario, ecc.	»	6.323.500
Cap. n. 27 — Foraggi per i quadrupedi dell'Esercito, ecc.	»	12.800.000
Cap. n. 28 — Spese per le manovre, ecc.	»	1.300.000
Cap. n. 30 — Spese varie per istruzioni degli ufficiali, ecc.	»	200.000
Cap. n. 43 — Tiro a segno nazionale, ecc.	»	300.000
Cap. n. 53 — Carabinieri Reali, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 54 — Spese generali delle legioni carabinieri Reali, ecc.	»	6.436.000
Cap. n. 57 — Spese per il funzionamento del Tribunale speciale, ecc.	»	400.000
Cap. n. 62 — Provvista o allestimento di materiali tecnici, ecc.	»	13.200.000
Totale delle diminuzioni	L.	57.593.000

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 16 — Sovvenzioni ad istituti, associazioni, ecc.	L.	219.744,70
Cap. n. 42 — Indennità di rappresentanza, di alloggio, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 43 — Indennità di missione e di tramutamento, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 44 — Indennità per viaggi collettivi ed isolati, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 45 — Premi per invenzioni, lavori e studi recanti un utile contributo, ecc.	»	5.100 —
Cap. n. 83-*ter* (di nuova istituzione) — Spese di ogni genere (esclusi compensi e premi di operosità), per la costruzione di stazioni radio-telegrafiche di interesse internazionale	»	1.715.000 —
Totale degli aumenti	L.	3.039.844,70

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 36 — Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri . . . . L.	130.000 —
Cap. n. 60 — Servizio semaforico e radiotelegrafico, ecc. . . . . »	1.715.000 —
Cap. n. 63 — Combustibili liquidi e solidi, ecc. »	1.005.100 —
Totale delle diminuzioni . . . L.	2.850.100 —

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 7 — Premi di operosità e di rendimento al personale civile, ecc. . . . . L.	50.000
Cap. n. 10 — Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale, ecc. . . . . »	200.000
Cap. n. 12 — Spese casuali . . . . »	20.000
Cap. n. 22 — Spese di viaggio, missione e trasferimento . . . . »	400.000
Totale degli aumenti . . . L.	670.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 4 — Risarcimento di danni arrecati alle persone ed alle cose in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea, ecc. . . . . L.	100.000
Cap. n. 9 — Contributi scolastici, ecc. - Premi e spese per l'incremento dell'educazione fisica e sportiva - Gare, ecc . . . . »	206.000
Cap. n. 14 — Fondo a disposizione per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli del bilancio dell'Aeronautica, ecc. . . . . »	394.000
Cap. n. 27 — Spese per la Regia accademia aeronautica . . . . »	20.000
Cap. n. 31 — Acquisto di materiale di armamento, ecc. . . . . »	3.000.000
Cap. n. 35 — Viveri, assegni di vitto e combustibili »	750.000
Cap. n. 40 — Gare, concorsi, conferenze, crociere aeree di propaganda aeronautica, ecc. . . . . »	100.000
Totale delle diminuzioni . . . L.	4.570.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 5 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti, ecc. . . . . L.	30.000
Cap. n. 9 — Manutenzione di locali . . . . »	63.000
Cap. n. 91 — Spese per il Comitato permanente del grano, ecc. . . . . »	15.000
Totale degli aumenti . . . L.	108.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 4 — Indennità, assegni, rimborsi di spese, ecc. . . . . L.	15.000
Cap. n. 21 — Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale, ecc. . . . . . »	20.000
Cap. n. 25 — Spese per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria, ecc. . . . . »	8.000
Cap. n. 29 — Contributi e spese per la istruzione professionale dei contadini, ecc. . . . . . »	58.410
Cap. n. 35 — Spese diverse per l'applicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1420, sulla protezione della selvaggina, ecc. . . . . »	25.000
Cap. n. 57 — Spese per il funzionamento degli stabilimenti ittiogenici, ecc. . . . . »	40.000
Cap. n. 87-*bis* — Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie di bonifica integrale, ecc. . . . . »	43.000
Cap. n. 92 — Spese per l'impianto di campi dimostrativi, ecc. . . . . »	15.000
Cap n. 116 — Concorso dello Stato, in misura non superiore al 2,50 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui, ecc . . . . »	20.000
Cap. n. 117 — Concorso dello Stato, in misura del 3,50 per cento, nelle somme iniziali concesse a mutuo ipotecario agli invalidi di guerra, ecc. . . . . »	20.000
Totale delle diminuzioni . . . L.	264.410

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 31 — Indennità e spese relative alla vigilanza sulle cooperative e consorzi di cooperative, ecc. L.	10.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 41 — Spese per l'applicazione dei Regi decreti 12 agosto 1927, n. 1580, e 29 luglio 1928, n. 1843, sulla disciplina dell'industria della macinazione dei cereali, della panificazione . . . . L.	240.000

CONTO DEI RESIDUI.

MINISTERO DELLE FINANZE.

In diminuzione:

Cap. n. 334 — Versamento alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno delle somme corrisposte dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a rimborso delle anticipazioni somministratele per spese di carattere patrimoniale sui fondi generali del Tesoro (soppresso) . . . . . L.	31.461.485,52

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

In aumento:

Cap. n. 87 — Spese dipendenti da alluvioni, ecc. (Italia settentrionale) . . . . L.	2.000.000 —
Cap. n. 94 — Opere stradali, ecc. (Italia centrale) »	4.000.000 —
Cap. n. 113 — Spese dipendenti da danni di terremoti (Italia meridionale) . . . . »	4.000.000 —
Cap. n. 117 — Opere pubbliche in gestione dell'Alto Commissariato, ecc. . . . . »	2.000.000 —
Cap. n. 121 — Opere pubbliche nella Basilicata . »	1.000.000 —
Cap. n. 122 — Opere pubbliche nella Calabria . »	1.800.000 —
Cap. n. 123 — Opere pubbliche nella Sicilia . »	2.000.000 —
Totale degli aumenti . . . L.	16.800.000 —

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 69 — Anticipazioni da corrispondersi agli incaricati stabili, ecc. (soppresso) . . . L.	124.199,75
Cap. n. 73 — Spese per l'acquisto, affitto, sistemazione ed arredamento, ecc. (soppresso) . . . . »	282.518,90
Cap. n. 82 — Sussidi da concedersi ad Amministrazioni provinciali, ecc. . . . . »	1.000.000 —
Cap. n. 86 — Edifici pubblici governativi (Italia settentrionale) . . . . »	1.000.000 —
Cap. n. 90 — Spese relative ai servizi delle nuove Provincie . . . . »	500.000 —
Cap. n. 92 — Opere marittime e stradali da classificare nella città di Fiume, ecc. . . . . . »	1.000.000 —
Cap. n. 105 — Opere stradali (Italia meridionale) . . . . »	500.000 —
Cap. n. 107 — Utilizzazione di acque pubbliche (Italia meridionale) . . . . »	1.000.000 —
Cap. n. 110 — Opere marittime (Italia meridionale) . . . . »	593.281,35
Cap. n. 130 — Sovvenzioni, ecc. (Italia settentrionale) . . . . »	100.000 —
Cap. n. 135 — Opere in concessione (Italia meridionale) . . . . »	700.000 —
Cap. n. 138 — Spese per l'edilizia economica e popolare, ecc. . . . . »	10.000.000 —
Totale delle diminuzioni . . . L.	16.800.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA C.

Tabella di variazioni ai bilanci di Aziende speciali, per l'esercizio finanziario 1929-30.

1. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA.

Cap. n. 10-*bis* (di nuova istituzione) — Economie accertate nella gestione dei residui passivi e da versare al Tesoro ad integrazione dell'avanzo finanziario di gestione degli esercizi precedenti . . . . *per memoria*

2. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 12 — Spese per terreni, chiese e fabbricati, ecc.	L.	225.000
Cap. n. 25 — Assegni vari, nonchè per ufficiatura e manutenzione di chiese aperte al culto cattolico nelle Colonie italiane, ecc.	»	75.000
Cap. n. 27 — Concorsi e sussidi per spese di culto e di propaganda religiosa nelle Colonie, ecc.	»	15.000
Totale degli aumenti	L.	315.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 8 — Pensioni ed indennità agli impiegati, ecc.	L.	44.000
Cap. n. 17 — Pensioni monastiche, ecc.	»	220.000
Cap. n. 18 — Assegni ai membri delle collegiate, ecc.	»	45.000
Cap. n. 28 — Concorso del Fondo per il culto a favore dell'Opera di assistenza agli operai italiani emigrati in Europa, ecc.	»	6.000
Totale delle diminuzioni	L.	315.000

3. — BILANCIO DEI PATRIMONI RIUNITI EX-ECONOMALI.

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1 — Spese di amministrazione, ecc.	L.	50.000
Cap. n. 14-*bis* (di nuova istituzione) — Assegni fissi per scopi di culto, di beneficenza e di istruzione (Spese fisse)	»	250.000
Cap. n. 21 — Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse (Spesa d'ordine)	»	85.000
Totale degli aumenti	L.	385.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 10 — Assegni fissi di varia natura	L.	250.000
Cap. n. 11 — Saldi passivi delle cessate gestioni economali	»	85.000
Cap. n. 20 — Spese a calcolo per la liquidazione delle cessate gestioni dei benefici vacanti, ecc.	»	50.000
Totale delle diminuzioni	L.	385.000

4. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA.

ENTRATA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1 — Tassa di circolazione sugli autoveicoli	L.	10.500.000
Cap. n. 2 — Contributo di miglioramento stradale, ecc.	»	8.000.000
Totale	L.	18.500.000

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 25 — Rimborsi eventuali di tasse e proventi, ecc.	L.	764.946
Cap. n. 37-*bis* — Fondo di riserva per opere straordinarie, ecc.	»	18.500.000
Totale degli aumenti	L.	19.264.946

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 12 — Indennità di tramutamento, di missione, ecc. (Milizia della strada)	L.	264.946
Cap. n. 21 — Interessi sui prestiti per l'esecuzione di lavori di sistemazioni generali delle strade statali, ecc.	»	500.000
Totale delle diminuzioni	L.	764.946

5. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

ENTRATA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 25 — Economie accertate nella gestione dei residui passivi, ecc.	L.	95.000

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	L.	2.300.000
Cap. n. 9 — Indennità per infortuni sul lavoro al personale, ecc.	»	115.000
Cap. n. 15 — Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc.	»	300.000
Cap. n. 24 — Contributo fisso e concorso variabile dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per promuovere lo sviluppo e le iniziative del Dopolavoro postelegrafonico, ecc.	»	65.000
Cap. n. 36 — Spese di trasporto delle corrispondenze, dei pacchi ed a vuoto delle carrozze postali, ecc.	»	100.000
Cap. n. 57 — Compensi per maggior lavoro al personale di ruolo ed avventizio	»	50.000
Cap. n. 75-*bis* (di nuova istituzione) — Spese per provvedere i mezzi idonei alla riparazione dei cavi telegrafici sottomarini	»	95.000
Cap. n. 79 — Spese di illuminazione, riscaldamento, aereazione, acqua, ecc.	»	200.000
Cap. n. 98-*bis* (di nuova istituzione) — Spese per la partecipazione della Azienda postale telegrafica all'Esposizione internazionale di trasporti e turismo in Poznan	»	15.000
Totale degli aumenti	L.	3.240.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 4 — Indennità temporanea mensile al personale straordinario, ecc.	L.	50.000
Cap. n. 7 — Spesa per la corresponsione delle indennità annue, di presenza, di trasferta e di viaggio ai componenti del Consiglio di amministrazione, ecc.	»	30.000
Cap. n. 16 — Indennità temporanea mensile ai fattorini telegrafici effettivi, ecc.	»	20.000
Cap. n. 22 — Spesa per la fornitura delle divise uniformi e dei camiciotti, ecc.	»	50.000
Cap. n. 25 — Pensioni ordinarie, ecc.	»	1.615.000
Cap. n. 40 — Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti, ecc.	»	100.000
Cap. n. 60 — Spesa per la corresponsione dei premi per superlavoro ai telegrafisti scelti, ecc.	»	50.000
Cap. n. 62 — Pagamenti e rimborsi alle Amministrazioni estere, ecc. per lo scambio della corrispondenza telegrafica e radiotelegrafica, ecc.	»	1.230.000
Totale delle diminuzioni	L.	3.145.000

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 70 — Spese per impianto, esercizio e manutenzione di stazioni radioelettriche, acquisto di apparati o parti di essi, strumenti di misura e di controllo. - Spese per compensi da corrispondersi al personale militare della Regia marina adibito al servizio radiotelegrafico pubblico. - Spese per missioni, trasporto di materiale radioelettrico e dazio di confine. - Spese per la istruzione del personale e per acquisto di pubblicazioni interessanti servizi radioelettrici. - Contributo a favore del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri Enti dello Stato nell'interesse dei servizi radioelettrici.

6. — BILANCIO DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 13 — Spese di ufficio - Spese di adattamento e di manutenzione locali, ecc.	L.	228.000
Cap. n. 14 — Rimborsi per lo scambio della corrispondenza telefonica e spese inerenti	»	350.000
Cap. n. 24 (modificata la denominazione) — Spese per l'esercizio da parte dei concessionari di uffici e di linee interurbane di proprietà dell'Azienda. - Rimborsi agli stessi concessionari, per prestazioni d'opera in conseguenza della unificazione dei servizi, in taluni uffici interurbani gestiti direttamente dall'Azienda	»	340.000
Cap. n. 29-*bis* (di nuova istituzione) — Imposta erariale e sovraimposta sui fabbricati di proprietà dell'Azienda	»	2.000
Totale degli aumenti	L.	920.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 9 — Retribuzione al personale diurnista	L.	20.000
Cap. n. 20 — Spesa di manutenzione ordinaria della rete telefonica, ecc.	»	550.000
Cap. n. 21 — Spesa di manutenzione straordinaria della rete telefonica, ecc.	»	350.000
Totale delle diminuzioni	L.	920.000

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 17 — Interessi sui mutui concessi alle Provincie ai sensi del decreto Luogotenenziale del 9 febbraio 1919, n. 243, modificato dal R. decreto 4 novembre 1919, n. 2324, e dal regolamento 29 febbraio 1920, n. 332.

7. — BILANCIO DELLE FERROVIE DELLO STATO.

ENTRATA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 3 — Redditi patrimoniali, ecc.	L.	6.000.000
Cap. n. 6 — Corrispettivo per l'esercizio dei binari di raccordo e nolo di materiali diversi, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 7 — Prodotti per servizi accessori	»	1.000.000
Cap. n. 19 — Contributo di altre Amministrazioni nelle spese delle stazioni, ecc.	»	7.500.000
Cap. n. 29 — Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro, ecc.	»	38.000.000
Totale degli aumenti	L.	57.500.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 15 — Ricuperi di carattere generale, ecc.	L.	6.000.000
Cap. n. 16 — Ricuperi dei servizi	»	3.000.000
Totale delle diminuzioni	L.	9.000.000

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 25 — Ricavo dalla demolizione od alienazione del materiale rotabile e dei ferry-boats e proventi della liquidazione dell'esercizio navigazione.

Cap. n. 59 — Contributo:
a) dell'Amministrazione ferroviaria (cap. 22 della spesa).
b) di altre Amministrazioni dello Stato.

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 3 — Personale (Servizio movimento e traffico)	L.	500.000
Cap. n. 4 — Forniture, spese ed acquisti (Servizio movimento e traffico)	»	2.500.000
Cap. n. 7 — Personale, ecc. (Servizio materiale e trazione)	»	6.000.000
Cap. n. 11 — Forniture, spese ed acquisti (Servizio lavori)	»	2.000.000
Cap. n. 12 — Manutenzione della linea (Servizio lavori)	»	10.000.000
Cap. n. 16 — Manutenzione della linea (linee secondarie a scartamento ridotto)	»	500.000
Cap. n. 19 — Contributi al fondo pensioni e sussidi, ecc.	»	7.000.000
Cap. n. 25 — Oblazioni e sussidi al personale	»	200.000
Cap. n. 27 — Contributo per il « Dopolavoro ferroviario »	»	100.000
Cap. n. 29 — Avvisi, orari, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 37 — Compensi ad Amministrazioni ferroviarie, ecc.	»	3.500.000
Cap. n. 42 — Spese diverse	»	3.000.000
Cap. n. 47 — Rinnovamento del materiale rotabile, ecc.	»	38.000.000
Cap. n. 58 — Contributo per riduzioni di tariffa dipendenti da motivi di interesse generale	»	14.000.000
Cap. n. 61 — Acquisto di materiale rotabile e di ferry-boats, ecc.	»	38.000.000
Totale degli aumenti	L.	127.300.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 1 — Personale (Direzione generale)	L.	1.000.000
Cap. n. 5 — Indennizzi per perdite, avarie, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 6 — Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo	»	7.000.000
Cap. n. 8 — Forniture, spese ed acquisti (Servizio materiale e trazione)	»	7.000.000
Cap. n. 9 — Manutenzione del materiale rotabile	»	5.000.000
Cap. n. 10 — Personale (Servizio lavori)	»	4.500.000
Cap. n. 23 — Spese per assegni e indennità diverse al personale	»	3.000.000
Cap. n. 33 — Indennizzi per danni alle persone e alle proprietà	»	1.850.000
Cap. n. 41 — Addebiti per cali, deprezzamenti, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 50 — Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamenti, ecc.	»	18.700.000
Cap. n. 51 — Interessi sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di tesoreria, ecc.	»	13.750.000
Cap. n. 55 — Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiale, ecc.	»	4.000.000
Totale delle diminuzioni	L.	78.800.000

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 44 — Annualità per la ricostituzione dei capitali mutuati per acquisto e costruzione di case economiche pei ferrovieri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

REGIO DECRETO 12 maggio 1930.

Sostituzione di un membro nel Consiglio generale del Banco di Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 dello statuto del Banco di Sicilia, approvato col R. decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2211;
Visto il Nostro decreto 7 marzo 1929, n. 243, col quale fu costituito il Consiglio generale del Banco predetto;
Visto che fra i componenti il detto Consiglio generale fu compreso, come rappresentante della provincia di Enna, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 7 dello statuto suddetto, il signor barone Francesco Militello di Castagna;
Vista la lettera 22 marzo 1930, n. 6435, della Direzione generale del Banco di Sicilia;
Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione nel Consiglio generale del Banco, del predetto sig. Militello di Castagna, con la nomina di un nuovo rappresentante della provincia di Enna;
Vista la terna all'uopo proposta dal Consiglio provinciale dell'economia di Enna, come da lettera del 12 aprile 1930, n. 729;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A componente il Consiglio generale del Banco di Sicilia, in sostituzione del sig. barone Francesco Militello di Castagna, è nominato, quale rappresentante della provincia di Enna, il sig. barone Carlo Rosso di Cerami.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1930 - Anno VIII
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 346.

(3940)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1930.

Modificazione del terzo comma dell'art. 1 del decreto Ministeriale 9 novembre 1927, relativo ai pagamenti effettuati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a favore dei propri creditori.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1759, che autorizza l'estinzione degli ordini di pagamento a favore dei creditori dello Stato, mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale o commutazione in vaglia cambiario;
Visto il decreto Ministeriale 9 novembre 1927, col quale sono state dettate le norme per l'applicazione del ricordato R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1759, ai pagamenti effettuati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a favore dei propri creditori;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Articolo unico.

Il terzo comma dell'art. 1 del succitato decreto Ministeriale 9 novembre 1927 è sostituito dal seguente:
« Ove l'accreditamento debba farsi dalla Banca d'Italia, per conto del creditore, a favore di un Istituto di credito, la richiesta di cui sopra ne conterrà anche la designazione, e la firma del creditore o, trattandosi di ditte o società, quella del legale rappresentante, dovrà essere autenticata. Parimenti dovrà essere autenticata la firma sulle richieste per la commutazione in vaglia cambiari della Banca d'Italia. Per tali autenticazioni sarà sufficiente anche un visto apposto gratuitamente dal capo dell'ufficio emittente i mandati di pagamento, che dichiari di avere conoscenza diretta del creditore ed essere la firma stata apposta in sua presenza ».

Roma, addì 29 aprile 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(3949)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1930.

Sostituzione di due membri nel Comitato consultivo per la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, concernente la garanzia dei crediti all'esportazione;
Visto il decreto Ministeriale 27 novembre 1928, n. 7062, col quale furono nominati i membri effettivi e supplenti del Comitato consultivo istituito dal predetto R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046;
Ritenuta la necessità di provvedere ad alcune sostituzioni nel Comitato suddetto:

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto sono chiamati a far parte del Comitato consultivo per la garanzia dei crediti all'esportazione, in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni:
il comm. dott. Mario Marinelli, vice direttore dell'Istituto predetto, quale membro in sostituzione del comm. avv. Alberto Vicinelli;

il sig. Arturo Ercoli quale membro supplente in sostituzione del comm. ing. Leone Ambron.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 maggio 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

(3944)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 maggio 1930.
Modificazione dello statuto dell'Associazione generale fascista addetti ad aziende industriali dello Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1927, con il quale fu autorizzata l'Associazione generale fascista addetti ad aziende industriali dello Stato e fu approvato il relativo statuto;
Vista la domanda in data 27 marzo 1930, con la quale la su citata Associazione chiede che siano approvate le modifiche di alcuni articoli del suo statuto;
Visto l'art. 92 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
Di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Decreta:

Gli articoli 4 lettera *b*), 10, 13 e 14 dello statuto dell'Associazione generale fascista addetti ad aziende industriali dello Stato, approvato con proprio decreto 20 aprile 1927, sono modificati nel modo seguente:
« Art. 4, lettera *b*) - Il Direttorio centrale composto dal segretario generale e dai segretari delle Associazioni nazionali ».
« Art. 10. — Il comma 2° è abrogato; il comma 3° è sostituito dal seguente: « Esso resta in carica due anni ed è riconfermabile ».
« Art. 13. — L'ultimo comma è abrogato.
« Art. 14. — Il segretario generale, il segretario amministrativo ed i segretari delle Associazioni nazionali funzionano da Consiglio di amministrazione ».

Roma, addì 20 maggio 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

Il Ministro per la marina:
SIRIANNI.

Il Ministro per l'aeronautica:
BALBO.

(3942)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1930.
Riconoscimento del Fascio di Orentano (Pisa) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Orentano (Pisa) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, numero 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Orentano (Pisa) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1930 - Anno VIII
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 362.

(3943)

DECRETO PREFETTIZIO 5 ottobre 1929.
Riduzione di cognome nella forma italiana.

N. 11419-14861.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Arnaldo Brezovec fu Giuseppe, nato a Trieste l'8 ottobre 1907 e residente a Trieste, via Signorelli n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Brezzi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Arnaldo Brezovec è ridotto in «Brezzi».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(1843)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato, il 24 giugno 1930-VIII, al Senato del Regno, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 maggio 1930, n. 774, che provvede a vietare, per la durata di un quinquennio, l'apertura di nuovi negozi per la vendita di generi alimentari, nonchè ad abolire i calmieri.

(3959)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali, in data 21 giugno 1930-VIII, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Sig. Luigi Siega a presidente della Federazione provinciale fascista dei commercianti di Zara;

Avv. Fortunato Postiglione a segretario del Gruppo regionale imprese elettriche delle Puglie;

Sig. Baviera Libero a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria di Gorizia;

Sig. Amedeo Purinan a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria di Imperia.

Roma, addì 21 giugno 1930 - Anno VIII

(3956)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione della Roggia Raffaella, in provincia di Cremona.

Con R. decreto 1° maggio 1930, registrato alla Corte dei conti il 30 dello stesso mese, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio d'irrigazione della Roggia Raffaella, con sede nel comune di Sospiro, provincia di Cremona, e ne è stato approvato lo statuto sociale.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte n. 50 ditte, con un comprensorio di ettari 815.39.24, situati nel comune di Sospiro è stato costituito con rogito del 24 marzo 1924 per notar Foletti.

(3951)

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione di Melgaro, in provincia di Alessandria.

Con R. decreto 1° maggio 1930, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno successivo, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio d'irrigazione di Melgaro, con sede nel comune di Gamalero, provincia di Alessandria.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 35 ditte, con un comprensorio di ettari 38.42.57 è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Gamalero il 1° settembre 1929 in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(3952)

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione della Regione Piana, in provincia di Alessandria.

Con R. decreto 1° maggio 1930, registrato alla Corte dei conti il 30 dello stesso mese, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio d'irrigazione della regione Piana, con sede in Rocchetta Tanaro, provincia di Alessandria, e ne è stato approvato lo statuto sociale.

Il detto Consorzio, con un comprensorio di ettari 62.12.39, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Rocchetta Tanaro il 14 luglio 1929, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(3953)

Esecuzione delle opere di trasformazione fondiaria del comprensorio Alli e Punta delle Castella.

Con R. decreto 13 maggio 1930, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno successivo al registro 5, foglio 13, è stata concessa al Consorzio di bonifica del territorio fra il fiume Alli e la Punta delle Castella l'esecuzione del 1° lotto delle opere di trasformazione fondiaria del suo comprensorio.

(3954)

Costituzione del Consorzio per la bonifica del litorale fra punta Corica ed il torrente Torbido, in provincia di Cosenza.

Con R. decreto 15 maggio 1930, n. 3258, registrato alla Corte dei Conti l'11 giugno successivo al registro 4, foglio 391, è stato costituito il Consorzio per la bonifica del litorale fra punta Corica ed il torrente Torbido, in provincia di Cosenza, e sono stati chiamati a far parte della Deputazione provvisoria dell'ente i signori: Cavallo Alberto, Forgiuele Mario, Cavallo Giuseppe, Mauro Alberto, De Dominicis Giulio.

(3955)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 141.

Media dei cambi e delle rendite

del 26 giugno 1930 - Anno VIII

Francia	74.93	Oro	368.29
Svizzera	369.95	Belgrado	33.825
Londra	92.757	Budapest (Pengo)	3.34
Olanda	7.675	Albania (Franco oro)	367.50
Spagna	219.66	Norvegia	5.11
Belgio	2.665	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.555	Svezia	5.13
Vienna (Schillinge)	2.694	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.65	Danimarca	5.11
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	69.50
Peso Argentino Oro	15.76	Rendita 3.50 % (1902)	66 —
Peso Argentino Carta	6.885	Rendita 3 % lordo	41.75
New York	19.087	Consolidato 5 %	84.475
Dollaro Canadese	19.08	Obblig.Venezie 3.50%	74.375

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 2ª Pubblicazione. Elenco n. 44.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	98782	170 —	Astesani *Dario* fu Marcello, dom. a Milano	Astesani *Tancredi-Dario* fu Marcello, dom. a Milano.
»	146838	70 —	Sonzogni *Santina* fu Giovanni, ved. di Zanchi *Giovanni*, dom. in Endenna (Bergamo).	Sonzogni *Caterina-Santa* fu Giovanni, ved. di Zanchi *Carlo-Camillo, detto Giovanni*, dom. in Endenna (Bergamo).
3.50 %	706691	700 —	Manca di Nissa Carlo, Raimondo, *Angelico* di Emanuele, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Cagliari e figli nascituri della signora Orrù Siotto Maria fu Raimondo, moglie di detto Emanuele Manca di Nissa.	Manca di Nissa Carlo, Raimondo, *Angelica* di Emanuele, minori ecc., come contro.
Cons. 5 % »	131084 131085	75 — 35 —	Campagnola Antonietta e Giannina fu *Ermenegildo*, minori sotto la p. p. della madre Castellani Luigia fu Giorgio, ved. di Campagnola *Ermenegildo*, dom. a Fumane (Verona). - La seconda rendita è con usufr. vitalizio a Castellani Luigia fu Giorgio, ved. di Campagnola *Ermenegildo*, dom. a Fumane (Verona).	Campagnola Antonietta e Giannina fu *Gildo*, minori sotto la p. p. della madre Castellani Luigia fu Giorgio, ved. di Campagnola *Gildo*, dom. a Fumane (Verona). - La seconda rendita è con usuf. vitalizio a Castellani Luigia fu Giorgio, ved. di Campagnola *Gildo* dom. come contro.
3.50 %	618557	140 —	*Novarino* Maria fu Antonio, moglie di Massolli Angelo, dom. in Civiasco (Novara).	*Novarina* Maria-*Teresa* fu Antonio, moglie ecc., come contro.
Cons. 5 %	51392	3,000 —	Girtanner Agnese di *Armando*, domic. a Cuneo, vincolata.	Girtanner Agnese *fu Ermanno*, dom. a Cuneo, vincolata.
Prest. Naz. 5 %	9693	250 —	Carletti Francesca fu *Angelo*, nubile, dom. a Rio Marina (Livorno).	Carletti Francesca fu *Domenico-Angelo*, nubile, dom. come contro.
Cons. 5 % Littorio	29494	85 —	Clemente Pietro, Paolo-Federico e Angela-Maria in Gavini fu Bartolomeo-Santo, quali eredi indivisi di Clemente Bartolomeo-Santo, dom. a Spinetta Marengo (Alessandria); con usuf. vital. a Gavini Genoveffa fu *Paolo*, ved. di Clemente Bartolomeo-Santo, domicil. a Spinetta Marengo (Alessandria).	Intestata come contro; con usuf. vitalizio a Gavini Genoveffa fu *Proto*, ved. ecc., come contro.
Cons. 5 %	195346	30 —	Cecoli Ida fu Alfredo, minore sotto la p. p. della madre Bottini *Caterina vulgo Bianca* fu Alessandro, ved. Cecoli, dom. in San Remo (Porto Maurizio); con usuf. a Bottini *Caterina vulgo Bianca* fu Alessandro, ved. di Cecoli Alfredo, dom. in San Remo (Porto Maurizio).	Cecoli Ida fu Alfredo, minore sotto la p. p. della madre Bottini *Maddalena-Brigida* fu Alessandro, ved. Cecoli, dom. in San Remo (Porto Maurizio); con usuf. a Bottini *Maddalena-Brigida* fu Alessandro, ved. ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 31 maggio 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2973)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 43).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	492917	3.440 —	Morelli *Andrea*, Rosa ed Antonio fu Domenico, minori sotto la p. p. della madre Liguori Camilla fu Vincenzo, dom. a Napoli.	Morelli *Anna*, Rosa ed Antonio fu Domenico, minori ecc. come contro.
»	498738	625 —	Pileri Antonina di *Francesco*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Palermo.	Pileri Antonina di Giuseppe, minore ecc. come contro.
Littorio	47065	10 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente
Cons. 5 %	421687	500 —	Adessi *Lucia-Rita* di Carmine, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Ruvo di Puglia (Bari).	Adessi *Rita Lucia* di Carmine, minore ecc., come contro.
» » »	94141 406537 156506	1.125 — 95 — 180 —	*Carpano Maglioli* Ada } fu Eugenio minori sotto la p. p. della madre Coda Giustina di Giovanni Battista ved. di *Carpano Maglioli* Eugenio, dom. a Balla (Novara).	*Maglioli-Carpano* Ada } fu Eugenio minori sotto la p. p. della madre Coda Giustina di Giovanni Battista ved. di *Maglioli Carpano* Eugenio, dom. a Balla (Novara).
» » »	94140 406536 156505	1.125 — 95 — 180 —	*Carpano Maglioli* Antonio }	*Maglioli Carpano* Antonio }
» »	372980 388019	5 — 5 —	Pascazio *Lucia* di Giacinto minore sotto la p. p. del padre, dom. a Modugno (Bari).	Pascazio *Margherita-Lucia* di Giacinto, minore ecc., come contro.
3.50 %	721801	245 —	Ramoino Adele fu Giacomo-Antonio, moglie di *Panbianco Lodovico*, dom. in Torino. Vincolata.	Ramoino Adele fu Giacomo-Antonio, moglie di *Pambianco Giovanni-Battista-Lodovico*, dom. in Torino. Vincolata.
»	511406	35 —	Di Lorenzo *Rosina* di Francesco, moglie di Cappadona Giuseppe, dom. a Riesi (Caltanissetta; con usuf. a D'Antona Maria-Catena fu Luigi, moglie di Di Lorenzo Francesco.	Di Lorenzo *Crocifissa-Maria-Rosa* di Francesco, moglie ecc., come contro, con usuf. come contro.
»	632201	14 —	Grossi *Emma* fu Benedetto, minore sotto la p. p. della madre Re Maddalena fu Giuseppe, ved. di Grassi Benedetto, dom. a Trasquera (Novara).	Grossi *Maddalena-Maria*, minore ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 24 maggio 1930 - Anno VIII

p. *Il direttore generale*: BORGIA.

(2939)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.